



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FALANGA, PALMA, CAPACCHIONE e DE PETRIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2017^(*)

Norme in materia di armonizzazione del trattamento economico previsto per i casi di congedo straordinario ed aspettativa per infermità del personale di magistratura

^(*) Testo ritirato dal presentatore

ONOREVOLI SENATORI. - Un recente, accorato intervento di un magistrato italiano, purtroppo diffuso soltanto tra gli addetti ai lavori, ha posto, con accenti intrisi di rammarico ed umanità, il tema della sperequazione esistente, rispetto alle conseguenze economiche di gravi e lunghe malattie, tra il personale di magistratura e le altre categorie del pubblico impiego.

Il presente disegno di legge intende, dunque, adeguare alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della magistratura ordinaria alle regole ed ai princìpi già da tempo vigenti per gli altri comparti non contrattualizzati del pubblico impiego.

Come è noto la legge fondamentale, in tema di trattamento economico del personale di magistratura è, ancora oggi, rappresentata dalla legge n. 27 del 1981.

Salvo qualche limitato intervento successivo, l'impianto fondamentale è rimasto quello originario e, a quarant'anni di distanza, sono emerse numerose criticità ed anacronismi soprattutto in relazione ad un quadro complessivo del pubblico impiego profondamente, nel frattempo, mutato, con la cosiddetta privatizzazione e il ricorso alla contrattazione collettiva come fonte primaria anche della parte normativa che regola il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione.

Il quadro normativo ed economico del personale della magistratura è rimasto, invece, pietrificato nella gabbia rigida della legge ordinaria, determinando la sopravvivenza di meccanismi obsoleti tra i quali una struttura tripartita della retribuzione che vede comparire tra le voci retributive sinanche un vero e proprio reperto di archeo-

logia del lavoro costituito dalla cosiddetta indennità integrativa speciale ormai scomparsa da decenni dai prospetti retributivi delle altre categorie del pubblico impiego.

Non a caso, negli anni scorsi, anche le altre categorie non contrattualizzate diverse dalla magistratura ordinaria hanno già rappresentato con forza tale problema ed hanno viste soddisfatte le loro aspettative con una serie di provvedimenti legislativi che hanno creato un più moderno assetto del trattamento economico accessorio e variabile.

Ci si riferisce, in particolare, al decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, per i diplomatici, al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per il personale della carriera prefettizia ed al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per le Forze dell'ordine.

Ne deriva, in conclusione, che quella del personale di magistratura resta, ormai, l'unica categoria a subire, nel caso di malattie, anche gravi e prolungate, significative, quanto ingiustificate, riduzioni del trattamento economico consistenti nella mancata corresponsione, per intero, dell'indennità giudiziaria che, invece, viene erogata al personale di cancelleria che, operando magari nella stanza accanto a quella del magistrato, si trovi nell'analoga condizione.

Di qui la necessità di porre fine a questa ingiustificata sperequazione la cui permanenza per circa quarant'anni è stata, di solito, giustificata con il carattere non prioritario di una «leggina» correttiva ma che, a distanza di così tanto tempo, finisce per assumere il profilo di una deliberata omissione ascrivibile alla storia dei tormentati rapporti tra politica e magistratura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'indennità di cui al primo comma è corrisposta anche nei casi di congedo straordinario per infermità ed aspettativa per infermità. Essa è adeguata di diritto, ogni triennio, contestualmente all'adeguamento degli stipendi previsti dall'articolo 2 nella misura percentuale per questi ultimi stabilita».

Art. 2.

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2017 e in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

